Sent. n. 168/2024 pubbl. il 18/03/2024
Rep. n. 185/2024 del 18/03/2024

SENTENZA 168/2024
REPERTORIO 185/2024
Ristrutt. Debiti Consumatore:
RG. 2/24 MALIMBAN ROBERTO SALARIA
RG. 3/24 BUNO ALCAIDE DONNA
RG. 4/24 BUNO ALCAIDE LIBRADA

R.G. n. 614 – 1/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

XIV SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice designato, dott.ssa Barbara Perna

Visto il ricorso depositato in data 8 maggio 2023 da **MALIBAN ROBERTO SALARIA**, C.F. MLMRRT62R20Z216J, nato Manila (Filippine) il 20.10.62, **BUNO LIBRADA ALCAIDE**, C.F. BNULRD68M57Z216E, nata a Silang (Filippine) il 17.8.1968, entrambi residenti in Roma via delle Cave del Trullo n. 44, **BUNO DONNA ALCAIDE** nata a Silang (Filippine) il 07.08.1879, assistiti dall'avv. Francesco Zino, ricorso presentato per il tramite dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del gestore della crisi avv. Corrado De Martini, per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* art. 67 ss. CCII;

Visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 22 agosto 2023 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII ed è stata disposta la sospensione delle cessioni volontarie in corso in quanto ritenute idonee a pregiudicare la fattibilità del piano;

Vista la relazione depositata in data 31 gennaio 2024 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

Dato atto che in data 18 settembre 2023 - tempestivamente, nel termine assegnato nel provvedimento - nel termine assegnato, sono pervenute all'OCC osservazioni nell'interesse della DEUTSCHE BANK. nella qualità di creditore chirografario di Roberto Malimban;

Esaminati gli atti del procedimento unitario n. 614 - 1/2023, che non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente

SENTENZA

Premesso che

Firmato Da: PERNA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e59be9b29837263f924ea648856 4ea5

L'art. 70, co. 7, CCII prevede che "*il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza* [...]".

Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.

Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare:

- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Nel caso in cui uno o più creditori contestino la convenienza della proposta, poi, al Tribunale è altresì demandato un controllo più mirato. In sede di omologa, infatti, i creditori possono formulare delle osservazioni, il cui contenuto può essere assai variegato, rappresentando lo strumento per introdurre elementi specifici ai fini della valutazione sulla convenienza e sulla fattibilità della proposta, in questo caso, rispetto al singolo creditore opponente e sempre in relazione alla alternativa liquidatoria (da una lettura combinata degli artt. 69 e 70 CCII si può desumere che la contestazione della

Firmato Da: PERNA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e59be9b29837263f924ea6488564ea5

convenienza della proposta è solo uno dei possibili contenuti delle osservazioni che i creditori possono formulare, contestazione specifica la quale soltanto - si ritiene - sia preclusa al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB).

Chiaramente, nell'effettuare la valutazione di convenienza, nozione per il vero assai sfuggente, deve ritenersi che il Tribunale attingerà certamente anche al contributo dell'OCC che svolge diversi compiti, in senso lato, "di ausilio" al Tribunale.

Alla luce delle osservazioni pervenute, la legge demanda all'OCC di proporre eventuali modifiche al piano. Modifiche che rappresentano, appunto, l'oggetto di una proposta che dovrà pur sempre essere sottoposta al debitore e da questi fatta propria perché possa addivenirsi all'omologa. Potendo, in linea teorica, il debitore ritenere di non aderire alle modifiche proposte.

Osserva

Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, appare opportuno preliminarmente richiamare i **contenuti del piano di ristrutturazione del debito** proposto dai ricorrenti.

Gli istanti, a fronte del debito ad oggi maturato, destinano la somma di €.110.000,00 per il credito privilegiato della MPS che sarà così versata: in 97 rate mensili di pari importo di €.830,00 ad eccezione dell'ultima rata (n.97) di €.320,00 ed il versamento della somma di €.30.000,00 che avverrà contestualmente con il versamento dell'ultima rata la n.97 e, con la degradazione in chirografo della restante somma pari ad €.27.213,92. Tale importo verrà corrisposto dagli istanti sig.ri Librada e Malimban e con la partecipazione della garante Sig.ra Buno Donna Alcaide con la somma di €.100,00. Si precisa che la somma di €.30.000,00 verrà finanziata con il contributo dell'Associazione Baccarato ETS, la quale si impegna a finanziare la suddetta somma come da allegata dichiarazione a firma del Presidente della medesima associazione Dott. Ignazio Barbusia.

I sigg.ri Roberto Malimban e Librada Buno propongono di destinare al soddisfacimento dei propri debiti la somma mensile di € 730,00 ricavata dai rispettivi proventi a titolo di compensi per il lavoro dipendente; e precisamente

- € 450,00 messi a disposizione da Roberto Malimban, al netto della sua quota necessaria per assolvere alle necessità correnti di vita del nucleo familiare
- € 280,00 messi a disposizione da Librada Buno Alcaide, al netto della sua quota necessaria per assolvere alle necessità correnti di vita del nucleo familiare

Nel contempo la sig.ra Donna Buno Alcaide si impegna a mettere a disposizione dei creditori la somma mensile di € 100,00.

Firmato Da: PERNA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e59be9b29837263f924ea6488564ea5

Tutte queste somme sono destinate al pagamento con falcidia del debito nei confronti del creditore ipotecario Siena NPL 2018 s.r.l. I creditori chirografari non potrebbero mai partecipare ad una distribuzione delle somme messe a disposizione dai debitori (Roberto Malimban, Librada Buno Alcaide e Donna Buno Alcaide), poiché il creditore privilegiato non verrà integralmente pagato, e dunque un pagamento a favore dei creditori chirografari non rispetterebbe l'ordine delle cause di prelazione

Per quanto concerne il credito privilegiato dell'istante Malimban, pari ad €.236,75 questo sarà saldato nella misura del 100% con finanza da parte della figlia Malimban Roxanne successivamente al provvedimento di omologa.

Per tutti i crediti chirografari gli istanti offrono il versamento della somma pari al 10% del dovuto al momento dell'omologa del piano, suddivise in rate mensili di €.150,00 in 48 rate, da pagarsi con finanze messe a disposizione della figlia Malimban Roxanne.

I debitori Roberto Malimban e Librada Buno Alcaide hanno ottenuto dalla figlia Roxane che questa si impegni a mettere mensilmente a disposizione per il pagamento diretto dei creditori chirografari la somma di € 147,50. La somma erogata sarà destinata esclusivamente e direttamente al pagamento dei creditori chirografari, senza mai entrare a far parte del patrimonio dei genitori Roberto Malimban e Librada Buno Alcaide.

Il Piano prevede una durata di otto anni a partire dalla data di omologazione per quanto concerne i pagamenti a favore del creditore in prededuzione e del creditore ipotecario. La somma complessiva messa a disposizione di questi creditori è dunque pari a € 110.000,00.

L'impegno della figlia Roxane ai pagamenti mensili è invece limitato alla durata di quattro anni; la somma complessiva messa a disposizione dei creditori chirografari è dunque pari a € 7.000,00.

Sulla base della documentazione prodotta e di quanto accertato dal gestore della crisi, tenuto conto che il sig. Roberto Malimban dispone ciascun mese di un introito pari a circa € 1,650,00, e che la sig.ra Librada Buno dispone ciascun mese di un introito pari a circa € 1.250,00; e che deve essere determinata nella misura di € 1.900,00 la somma necessaria per affrontare le spese correnti di vita della famiglia, tenuto altresì conto che la sig.ra Donna metterà a disposizione la somma mensile di € 100,00, si deve ritenere che effettivamente possa essere destinata per il soddisfacimento del creditore in prededuzione e del creditore ipotecario una somma mensile non inferiore ad € 830,00.

Questo importo, utilizzato ed erogato per la durata di 8 anni, unitamente alla somma di € 30.000,00 messa a disposizione dall'Associazione Baccarato ETS, consente di destinare al soddisfacimento dei crediti in prededuzione e del creditore ipotecario la somma

Firmato Da: PERNA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e59be9b29837263f924ea6488564ea5

complessiva di € 110.000,00. Dedotto l'importo dei crediti in prededuzione residua la somma complessiva di € 100.034,00. Questa somma dovrebbe consente dunque di destinare al creditore ipotecario un importo pari al 69% del suo credito privilegiato.

Sul profilo temporale deve ricordarsi come, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, è venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori privilegiati, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa. Nell'attuale disciplina, infatti, ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori sono rimesse alla valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall'art. 70, co. 9, CCII. Analogamente è a dirsi per i creditori chirografari per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria. Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

Ebbene, in punto di **ammissibilità giuridica**, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo, per l'accesso alla procedura:

I ricorrenti, infatti, possono essere qualificati come consumatori (vale a dire la persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII) avendo assunto i debiti di cui al piano per esigenze personali e familiari. Risulta, in particolare, che l'indebitamento è derivato dalle seguenti circostanze:

Nel 2004 la sig.ra Librada Buno Alcaide, che prestava abitualmente la sua opera come domestica ad ore in case private con contratti a tempo determinato e per la durata di qualche ora durante il giorno, è stata attinta da una malattia molto invalidante (Lupus Eritematoso sistemico, cfr. doc.ti prodotti dai ricorrenti; nonché documenti n. 36) ed è stata costretta ad abbandonare la propria attività lavorativa. Soltanto nel 2007 la sig.ra Librada Buno Alcaide ha potuto riprendere l'attività lavorativa, che tuttora svolge, anche se con minore intensità. Nel contempo, il marito Roberto Salaria Malimban, che prestava la sua opera come lavoratore dipendente presso l'albergo Colony, sito in Roma, Via Monterosi, è stato licenziato. Attualmente sia il sig. Roberto Salaria Malimban sia la sig.ra

Firmato Da: PERNA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e59be9b29837263f924ea6488564ea5

Librada Buno Alcaide lavorano come collaboratori domestici ad ore presso alcuni privati.

Tanto chiarito, si ritiene altresì sussistente il presupposto dello stato di sovraindebitamento *ex* art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie). Ed invero, la relazione del gestore della crisi, nell'esporre le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che il reddito disponile, al netto delle spese presuntivamente necessarie al sostentamento personale e familiare, non è sufficiente al pagamento delle rate mensili dell'esposizione finanziaria (rapporto rata/reddito disponibile inferiore all'unità), rivelando così una evidente incapacità reddituale. L'indisponibilità di risorse reddituali sufficienti a far fronte all'indebitamento complessivo, è inoltre comprovata dalla documentazione agli atti.

Non risultano ricorrere, poi, le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode).

Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione agli atti e di quanto riferito dai ricorrenti nonché dal gestore della crisi, non vi è evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio o che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

Venendo, quindi, alle **osservazioni formulate da Deutsche Bank** si ritiene che le stesse siano inammissibili e comunque infondate e che il piano proposto debba essere omologato. In particolare, Deutsche Bank ha dedotto l'inammissibilità, la non meritevolezza e, comunque, la non convenienza del piano proposto dai ricorrenti (ma va precisato che la suddetta banca è creditrice del solo Roberto Malimban). l'Istituto ha sollevato osservazione che attengono: a) il piano della convenienza , b) quello della meritevolezza.

a) Sul piano della convenienza ha eccepito che la parte di reddito posta a disposizione dei creditori sarebbe irrisoria (10%) rispetto al complessivo credito vantato, senza tuttavia argomentare nulla circa l'alternativa liquidatoria (che nel caso di specie, sulla scorta di quanto accertato dall'OCC vedrebbe il credito chirografario vantato dalla banca totalmente totalmente insoddisfatto)

Firmato Da: PERNA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e59be9b29837263f924ea6488564ea5

b) sul piano della meritevolezza ha eccepito che il sovraindebitamento si sarebbe generato per la condotta dei debitori che avrebbero sostenuto spese del tutto superflue e voluttuarie

Sul punto va subito chiarito che, come già anticipato in premessa, al creditore che abbia omesso le necessarie verifiche circa il c.d. "merito creditizio" resta preclusa la possibilità di formulare specifiche contestazioni circa la convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria (ciò anche in sede di reclamo) non anche di formulare osservazioni, in senso più ampio. Ebbene, sul punto della contestazione della **convenienza del piano** rispetto alla alternativa liquidatoria deve osservarsi quanto segue.

Dalla relazione del Gestore della Crisi emerge che la DEUTSCHE BANK avrebbe omesso di adempiere gli specifici obblighi derivanti dall'art. 124 *bis* TUB. Il gestore infatti riferisce: "Va infatti rilevato come il finanziamento ai ricorrenti sia stato concesso nel corso dell'anno 2021 (in marzo per Unicredit, in ottobre per Banca Sella e in novembre per Deutsche Bank). In quelle date, tuttavia, dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia risultava l'esistenza dell'indebitamento nei confronti della società Siena NPL 2018 fin dalla seconda metà dell'anno 2020. Questa società è il soggetto al quale la Banca Monte dei Paschi di Siena ha trasferito le proprie posizioni creditorie "non performing", e cioè in sofferenza. La Deutsche Bank, che ha concesso prestiti al sig. Roberto Malimban nel 2021, poteva dalla suddetta circostanza agevolmente ricavare che l'indebitamento del sig. Malimban nei confronti del Monte dei Paschi di Siena era in sofferenza. L'importo del debito risultante dalla Centrale Rischi era superiore ad € 200.000,00. Sembra doversi concludere che la Deutsche Bank – non ha tenuto conto della pesante situazione debitoria del sig. Roberto Malimban, e ha concesso dei prestiti che, tenuto conto del merito creditizio dello stesso, non avrebbe dovuto essere concesso"

Si ritiene che quanto riferito dal Gestore della Crisi trovi riscontro nella documentazione agli atti, allegati al ricorso nonché alla relazione depositata ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII. Ed invero, come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza di merito, la verifica del merito creditizio non può limitarsi alla mera compilazione di un questionario da parte del cliente, posto che l'art. 124 *bis* TUB fa riferimento ad "*informazioni adeguate*" e che la connotazione imprenditoriale del finanziatore importa che la raccolta di informazioni debba, in ogni caso, essere fatta in modo da fornire un quadro completo del merito creditizio, nel rispetto dei noti principi di prudenza e diligenza (Cfr Trib. Torino, 14.4.2022; Trib. Forlì, 8.1.2023). Ne deriva che l'istituto avrebbe dovuto esaminare la posizione del Malimbad anche facendo riferimento alle banche dati di settore, non potendosi ritenere il semplice modulo dirimente ai fini dell'istruttoria o,

Firmato Da: PERNA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e59be9b29837263f924ea6488564ea5

comunque, idoneo ad indurre in errore un soggetto qualificato né, in ogni caso, adeguate le informazioni dalla stessa fornite in modo tale da esaurire qualsiasi obbligo di valutazione in capo all'istituto bancario. Nell'ipotesi in esame, invece, l'istituto di credito non ha compiuto alcuna analisi effettiva circa la possibilità della cliente di restituire il credito ed anzi ha contribuito ad aggravare il suo sovraindebitamento, dato che i signori Malimban e Buno Alcaide prima di chiedere il finanziamento alla Deutsche Bank avevano già contratto altri finanziamenti. **Pertanto, le osservazioni formulate da quest'ultimo istituto bancario in merito alla convenienza della proposta devono reputarsi inammissibili.**

Quanto al requisito della meritevolezza, come già ricordato, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne ha ampliato la portata, posto che sussiste un veto all'omologazione del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII, con ciò dovendosi fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità e, dunque, di un livello di capacità di previsione alquanto basso.

Nel caso di specie la Deutsche Bank espone dubbi e perplessità sulla possibilità che i debitori si siano abbandonati a spese voluttuarie.

4

Ma nella relazione del Gestore è stato chiaramente specificato che risulta accertato che il sig. Malimban intrattiene rapporti di conto corrente bancario con Unicredit Banca e con la Banca Poste Pay.

L'andamento di entrambi i conti negli ultimi tre anni non presenta anomalie o movimentazioni di rilievo: gli incassi sono i proventi del lavoro domestico e le spese sono evidentemente relative alle necessità della famiglia. Non vi è dunque alcun riscontro in ordine alle supposizioni della Deutsche Bank. Nella Relazione si è anche specificato che i signori Roberto Malimban e Librada Buno risultano in regola con i pagamenti mensili relativi agli indebitamenti nei confronti di Unicredit, di Deutsche Bank, di Compass, di Cofidis. E' proprio, e soltanto il debito ipotecario che, avendo assunto dimensioni troppo elevate per i ricavi dei debitori è rimasto in sofferenza.La questione determinante, quella che ha generato il sovraindebitamento, è proprio relativa alla circostanza che il brusco mutamento delle condizioni di redditività di entrambi i coniugi, conseguente alla malattia della Librada Buno ed alla perdita del lavoro fisso da parte del marito, hanno creato - nel 2004, 2005 - un debito per rate di mutuo di dimensioni insopportabili in rapporto agli incassi. La formazione dell'attuale passivo conferma che il sovraindebitamento è dovuto quasi esclusivamente al mancato pagamento delle rate del mutuo (e al corso degli interessi conseguenti). Le altre

Firmato Da: PERNA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e59be9b29837263f924ea6488564ea5

esposizioni debitorie sono costituite da saldi di prestiti in regolare ammortamento: non vi sono sofferenze in alcuno degli altri rapporti.

L'affermazione della Deutsche Bank secondo cui il sovraindebitamento sarebbe connotato da dolo o colpa grave appare del tutto sfornita non solo di prove, ma anche di indizi: un'affermazione in realtà del tutto infondata, ingiustificata ed arbitraria.

Quanto alla **fattibilità del piano** in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che i ricorrenti percepiscono entrambi redditi da pensione e che tali redditi, contraddistinti da stabilità, siano perciò idonei ad assicurare il fabbisogno del piano di ristrutturazione.

1. In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura

Quanto alle spese del presente giudizio, rilevata la complessità della procedura e l'obiettiva novità delle questioni connesse anche in considerazione del fatto che si tratta di normativa di recente introduzione, si ritiene che sussistano giustificati motivati per dichiararne la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **MALIBAN ROBERTO SALARIA**, C.F. MLMRRT62R20Z216J, nato Manila (Filippine) il 20.10.62, **BUNO LIBRADA ALCAIDE**, C.F. BNULRD68M57Z216E, nata a Silang

Firmato Da: PERNA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e59be9b29837263f924ea648564ea5

(Filippine) il 17.8.1968, entrambi residenti in Roma via delle Cave del Trullo n. 44, **BUNO DONNA ALCAIDE** nata a Silang (Filippine) il 07.08.1879, assistiti dall'avv. Francesco Zino, ricorso presentato per il tramite dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del gestore della crisi avv. Corrado De Martini,;

DISPONE

i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;

ii) che i Gestori della crisi relazionino per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;

AVVERTE

- i **creditori** che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i **ricorrenti** che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il **gestore della crisi** che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, **l'omologa potrà essere revocata** di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di **inadempimento degli obblighi previsti nel piano** o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

DICHIARA

- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 15 marzo 2024

Firmato Da: PERNA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e59be9b29837263f924ea6488564ea5

Sent. n. 168/2024 pubbl. il 18/03/2024
Rep. n. 185/2024 del 18/03/2024

Il Giudice Designato

Dott.ssa Barbara Perna

Firmato Da: PERNA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e59be9b29837263f924ea6488564ea5